



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

**Orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva
GEFIA**



1 Ambito di applicazione

Destinatari

Oggetto

1. I presenti orientamenti modificano gli orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA (ESMA/2013/232) (“Orientamenti per la remunerazione in base alla direttiva GEFIA”) facendone salvo l’ambito d’applicazione.

Data di applicazione

2. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2 Orientamenti rivolti ai GEFIA appartenenti a un gruppo

3. Il paragrafo 33, sezione VIII, degli orientamenti per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA, è modificato come segue:

VIII. Orientamenti rivolti ai GEFIA appartenenti a un gruppo

32. I presenti orientamenti si applicano in qualunque caso a tutti i GEFIA. In particolare, non sono previste deroghe per quanto riguarda l’applicazione dei principi relativi alla remunerazione specifici per il settore, enunciati nella direttiva GEFIA e nei presenti orientamenti, a tutti i GEFIA che sono imprese figlie di un ente creditizio.

33. Per quanto riguarda i gruppi, in applicazione delle norme prudenziali settoriali per i non GEFIA ai soggetti di un gruppo, taluni membri del personale del GEFIA appartenente a quel gruppo potrebbero costituire il “personale più rilevante” ai fini dei summenzionati principi relativi alla remunerazione specifici per il settore.